

**REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2000 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2000**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DAZI PROVVISORI

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1091/2000 della Commissione ⁽²⁾ (in appresso «regolamento del dazio provvisorio») sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene (in appresso «SBS») di cui ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99, originaria di Taiwan.
- (2) A conclusione di una parallela inchiesta antisovvenzioni sono stati imposti, con il regolamento (CE) n. 1092/2000 della Commissione ⁽³⁾, dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di SBS originaria di Taiwan.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Una volta informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire i dazi provvisori, numerose parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»), tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione sono state sentite dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori su dette importazioni.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

- (6) Si sono analizzate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, quando lo si è giudicato opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.
- (7) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Il prodotto in esame è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene, attualmente classificabile ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99.
- (9) Un importatore comunitario ha dichiarato che la SBS importata da Taiwan è diversa, per fluidità e resistenza, da quella prodotta nella Comunità. L'inchiesta della Commissione, tuttavia, ha dimostrato che i produttori di Taiwan producono vari tipi di SBS la cui composizione è identica a quella dei tipi prodotti nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che, sebbene la qualità della SBS importata da Taiwan possa essere risultata inferiore per una società tra il 1995 e il 1996, anno in cui la società in questione ha iniziato a produrre la SBS, essa è arrivata rapidamente ad un livello paragonabile a quello della SBS prodotta nella Comunità. Gli utilizzatori comunitari, infine, non fanno distinzioni qualitative tra la SBS proveniente da Taiwan e quella proveniente dalla Comunità. La Commissione ha concluso pertanto che la SBS importata da Taiwan e quella prodotta nella Comunità hanno le stesse caratteristiche e lo stesso livello qualitativo.
- (10) Un altro importatore comunitario ha dichiarato che la SBS secca e quella allungata con oli dovrebbero essere considerate due prodotti diversi, perché utilizzati da industrie diverse. Diversi produttori e utilizzatori di SBS, tuttavia, hanno confermato alla Commissione che molti utilizzatori della Comunità, specie quelli dell'industria calzaturiera, non fanno distinzioni tra la SBS secca e quella allungata con oli. Si conclude pertanto che non è possibile distinguere il mercato della SBS secca da quello della SBS allungata con oli.
- (11) La società suddetta ha inoltre dichiarato che la SBS, sia essa secca o allungata con oli, è simile ad altri tipi di prodotti, quali la SIS (stirene-isoprene-stirene), anch'essi fabbricati dai produttori comunitari di SBS, e che pertanto non vi è motivo di distinguere la SBS da questi altri prodotti. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che la SBS

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 26.

secca e quella allungata con oli hanno esattamente la stessa composizione fisica di butadiene e stirene, e si distinguono soltanto per l'aggiunta di oli al termine del processo di produzione. Questa composizione fisica differenzia indiscutibilmente la SBS dagli altri prodotti quali la SIS. Si conclude pertanto che la SBS secca e quella allungata con oli devono essere considerate un unico prodotto distinto ai fini della presente inchiesta.

- (12) Non essendo state presentate altre argomentazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 13 a 16 del regolamento del dazio provvisorio.

D. DUMPING

- (13) Un produttore esportatore di Taiwan ha contestato il metodo di calcolo del margine di dumping, che consisteva nel confrontare i valori normali con i prezzi delle singole esportazioni.
- (14) Da un esame della struttura temporale dei prezzi all'esportazione nel periodo dell'inchiesta risulta chiaramente che la maggior parte delle pratiche di dumping è avvenuta nella seconda metà di detto periodo. Un calcolo basato sulla media, pertanto, non rispecchierebbe pienamente l'entità del dumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base.
- (15) Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento del dazio provvisorio.
- (16) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
- | | |
|---|---------|
| — Lee Chang Yung Chemical Industry Corp., Taipei: | 5,3 % |
| — Chi Mei Corp., Taiwan: | 9,1 % |
| — produttori esportatori che non hanno collaborato: | 20,0 %. |

E. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

- (17) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni concernenti la definizione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 31 e 32 del regolamento del dazio provvisorio.

2. Consumo nella Comunità

- (18) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni sul consumo nella Comunità, si conferma la valutazione di cui al considerando 33 del regolamento del dazio provvisorio.

3. Importazioni nella Comunità di SBS da Taiwan

a) Volume, prezzo medio e quota di mercato delle importazioni

- (19) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni sul volume, sulla quota di mercato e sul prezzo medio delle importazioni da Taiwan nella Comunità, si confermano le valutazioni di cui ai considerando da 34 a 37 del regolamento del dazio provvisorio.

b) Sottoquotazione

- (20) Si ricorda che la sottoquotazione è stata stabilita provvisoriamente in base al confronto tra i prezzi all'esportazione (cif frontiera comunitaria, al netto dei dazi) e i prezzi praticati dall'industria comunitaria (franco fabbrica). I prezzi di vendita considerati per i tipi di prodotto simili sono quelli praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti, al netto degli sconti.
- (21) Come indicato al considerando 9 di cui sopra, alcune osservazioni riguardanti la comparabilità dei vari tipi di prodotti sono state ricevute. Ciò nonostante si è riscontrato che la SBS importata da Taiwan ed la SBS prodotta nella Comunità hanno le stesse caratteristiche.
- (22) Queste osservazioni non alterano le conclusioni del regolamento provvisorio, da cui risulta un margine medio di sottoquotazione pari al 12,3 % dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (23) Un importatore comunitario ha fatto presente che le scorte e la redditività non sono state calcolate per il 1995. Come si è detto ai considerando 46 e 47 del regolamento del dazio provvisorio, non si sono potute ottenere cifre esatte riguardo alle scorte e alla redditività a causa di mutamenti nel sistema contabile di una società e nella struttura di un'altra società. Comunque sia, l'inchiesta ha dimostrato che la redditività del 1995 è stata superiore a quella del 1996, il che corrobora la determinazione del pregiudizio.
- (24) Poiché non si sono ricevute altre osservazioni circa i dati relativi alla produzione, alla capacità, al volume delle vendite, ai prezzi di vendita, alla quota di mercato, alle scorte, alla redditività, agli investimenti e all'occupazione dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 40 a 49 del regolamento del dazio provvisorio.

5. Conclusione

- (25) Sulla base di quanto esposto, si è concluso che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio grave come indicato al considerando 55 del regolamento del dazio provvisorio.

F. NESSO CAUSALE

1. Effetto delle importazioni in dumping

- (26) Il governo di Taiwan e un importatore della Comunità hanno dichiarato che la notevole quota di mercato dell'industria comunitaria (89 % durante il periodo dell'inchiesta) dimostra che l'industria comunitaria non ha potuto subire un pregiudizio a causa delle importazioni da Taiwan, la cui quota di mercato è nettamente più modesta (6,1 %). Nel caso in oggetto, si è stabilito che l'industria comunitaria ha notevolmente risentito delle importazioni da Taiwan, che hanno esercitato forti pressioni sui prezzi in un mercato competitivo e trasparente (con una sottoquotazione del 12,3 % durante il periodo dell'inchiesta). Per mantenere la sua quota di mercato, l'industria comunitaria si è dovuta allineare a

questa tendenza al ribasso (riduzione dei prezzi del 47 % dal 1995 al periodo dell'inchiesta), il che le ha causato gravi perdite (la redditività dell'industria comunitaria è scesa da + 14,9 % a - 9,8 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta). Si ritiene infine che l'elevata quota di mercato dell'industria comunitaria globale non l'abbia protetta dalla concorrenza sleale delle importazioni in dumping da Taiwan e che la pressione sui prezzi esercitata da queste importazioni sia una delle cause principali del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (27) Il governo di Taiwan ha dichiarato che l'aumento degli investimenti dei produttori comunitari aveva rilanciato la concorrenza tra di essi, e che queste forze concorrenziali avevano causato un pregiudizio. L'inchiesta, tuttavia, ha dimostrato (vedi considerando 48 del regolamento del dazio provvisorio) che gli investimenti hanno registrato fluttuazioni dal 1995 in poi e, contrariamente a quanto afferma il governo di Taiwan, non accennano ad aumentare, ma rimangono ad un livello piuttosto basso che corrisponde al normale ammodernamento dei macchinari. I produttori hanno effettuato gli investimenti più ingenti prima del 1995, al momento di creare le loro unità di produzione.
- (28) Il governo di Taiwan ha dichiarato altresì che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potrebbe essere stato causato dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Come si è detto al considerando 73 del regolamento del dazio provvisorio, però, i prezzi delle materie prime registrano fluttuazioni sin dal 1995 senza che si delinei alcuna tendenza particolare. Si tratta probabilmente di variazioni cicliche, che pertanto non spiegano il costante ribasso dei prezzi della SBS dal 1995 in poi.
- (29) Un importatore della Comunità ha dichiarato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potrebbe essere stato causato da un aumento dei costi di produzione e di vendita nonché dei costi amministrativi generali. L'inchiesta ha rivelato tuttavia che, mentre questi costi sono rimasti praticamente invariati per tutto il periodo 1995-1999, il valore delle vendite dei produttori comunitari ha subito una fortissima contrazione (39 %) causata dalla diminuzione dei prezzi.

2. Conclusione

- (30) Non essendo pervenute altre osservazioni circa la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma la conclusione di cui ai considerando 74 e 75 del regolamento del dazio provvisorio, secondo la quale le importazioni di SBS da Taiwan hanno recato pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Interesse dell'industria comunitaria

- (31) Non essendo pervenute osservazioni circa l'interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni dei considerando da 77 a 81 del regolamento del dazio provvisorio.

2. Impatto sugli utilizzatori

- (32) Dopo l'adozione del regolamento che ha istituito i dazi provvisori, due importatori comunitari si sono detti preoccupati per l'impatto delle misure sui loro clienti. Va osservato che una di queste società ha importato da un produttore taiwanese che non ha collaborato al procedimento ed è stata assoggettata a un dazio provvisorio cumulativo compensativo e antidumping con un'aliquota del 28,2 %. Se saranno istituiti dazi definitivi, comunque, tutti gli importatori avranno la possibilità di scegliere se acquistare la SBS dai produttori comunitari, da uno dei produttori taiwanesi che hanno collaborato o da un'altra fonte non soggetta a misure.
- (33) Si stima pertanto che l'aumento medio dei prezzi causato dall'istituzione di dazi definitivi debba essere dell'1,1 %. L'inchiesta ha confermato che l'impatto di tale aumento sugli utilizzatori sarebbe limitato. Avendo esaminato l'impatto dei dazi su numerosi utilizzatori tipici, per i quali la SBS rappresentava il 40 % dei costi di produzione, si è riscontrato che l'istituzione dei dazi ridurrebbe dello 0,3 % in media la redditività delle loro attività legate alla SBS.
- (34) Per di più, visto che molti degli utilizzatori comunitari acquistano gran parte della SBS da produttori comunitari, non si registrerebbero aumenti di prezzo per la maggior parte dei loro acquisti.
- (35) Poiché gli importatori comunitari non hanno fornito altri elementi di prova e gli utilizzatori comunitari non hanno fatto osservazioni, si conferma la conclusione di cui al considerando 86 del regolamento del dazio provvisorio.

3. Conclusione

- (36) Si ritiene che le nuove argomentazioni presentate circa la determinazione dell'interesse della Comunità non siano tali da infirmare la conclusione secondo la quale non esistono motivi impellenti che ostino all'istituzione di dazi antidumping. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie.

H. LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA

- (37) Considerate le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping definitivi per impedire che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni in dumping da Taiwan.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (38) Come si è detto al considerando 91 del regolamento del dazio provvisorio, si è stabilito un livello di prezzi non pregiudizievole sommando ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria la sua perdita media effettiva e un margine di profitto dell'8 %, in modo da coprire i costi di produzione dell'industria comunitaria e il margine di profitto che si sarebbe presumibilmente ottenuto in assenza di importazioni in dumping dal paese in questione.

2. Forma e livello del dazio

- (39) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, l'aliquota del dazio antidumping dovrebbe corrispondere al margine di dumping, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore.
- (40) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ai produttori taiwanesi che hanno collaborato sono le seguenti:
- Chi Mei Corporation: 9,1 %
 - Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation: 5,3 %.
- (41) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati altrimenti, il margine di dumping è stato stabilito in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (42) Visto che i produttori suddetti rappresentano il 70 % circa delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, si è ritenuto opportuno stabilire un margine di dumping residuo ad un livello superiore al margine di dumping più elevato determinato per una società che ha collaborato inserita nel campione. Il margine di dumping residuo è stato quindi stabilito in funzione dei tipi di prodotto con i margini di dumping specifici più elevati, pari al 20 %.

I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (43) Considerate l'entità del dumping accertato nei confronti dei produttori esportatori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1091/2000

debbano essere definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene di cui ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99 (codici Taric: 4002 19 00 10, 4002 99 10 10 e 4002 99 90 91), originaria di Taiwan.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, è la seguente:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Chi Mei Corporation, Tainan, Taiwan	9,5 %	A127
Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, Taipei, Taiwan	5,3 %	A128
Tutte le altre società taiwanesi	20 %	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie di Taiwan a norma del regolamento (CE) n. 1091/2000 sono riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. La parte della garanzia che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è liberata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE